dirittifondamentali.it

Le dichiarazioni spontanee rese alla P.G. dall'indagato non sono utilizzabili se non inserite in atto sottoscritto dal dichiarante.
(Cass. Pen. Sez. VI, 17 febbraio-20 aprile 2021, n. 14843)

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto).

***

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto – rel. Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
F.N., nato a (OMISSIS);
avverso la Sentenza della Corte di appello di Bari del 7 ottobre 2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Dr. Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Locatelli Giuseppe, che ha chiesto la reiezione del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello Bari ha confermato la condanna resa in primo grado, in esito a giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Bari, nei confronti di F.N., ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 bis e 4, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish in misura di grammi 70 suddivisa in più pezzetti (in numero di otto).
2. Propone ricorso il F., per il tramite del difensore di fiducia e adduce tre diversi motivi di ricorso.
2.1.Lamenta in primo luogo violazione dell'art. 350 c.p.p. per avere i giudici del merito riferito la disponibilità della sostanza rinvenuta, in uno al materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, presso l'abitazione del prevenuto, all'interno della quale dimoravano anche la madre, i fratelli ed un soggetto estraneo al relativo nucleo familiare, facendo leva sulle asserite dichiarazioni rese dall'imputato riportate nel verbale di arresto, affette da inutilizzabilità patologica dovendosi ricondurre le stesse, in assenza di verbalizzazione e sottoscrizione, all'egida dell'art. 350 c.p.p., comma 5 e non al comma 7 della medesima disposizione del codice di rito, come ritenuto in sentenza. Da qui il divieto assoluto di utilizzabilità previsto dal comma 6 dell'articolo citato.
2.2. Con il secondo motivo si adduce violazione dell'art. 649 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta identità tra il fatto oggetto di scrutinio e quello sotteso alla condanna resa ai danni del F. per la detenzione di sostanza stupefacente (rinvenuta in esito alla perquisizione personale del 26 settembre 2018) del medesimo tipo di quella riscontrata presso la sua abitazione (il 1 ottobre del 2018).
Identità negata dai giudici del merito valorizzando circostanze probatoriamente neutre e comunque illogiche.
2.3. Con il terzo motivo si adduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata configurazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. comma 5, avendo la Corte territoriale fatto unicamente leva sul dato ponderale, senza rispondere ai rilievi difensivi esposti sul punto con l'appello, che indicavano una valutazione globale e complessiva degli estremi utili alla relativa configurazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é fondato e impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, rendendo altresì indifferente l'attuale scrutinio degli ulteriori motivi, logicamente subordinati al giudizio di colpevolezza del ricorrente, messo in discussione, sul piano della relativa compiutezza motivazionale, dalla correttezza in diritto della detta censura.
Vero é che il secondo motivo di impugnazione ha, in tesi, un rilievo pregiudiziale. Presuppone logicamente, tuttavia, la verifica della riferibilità della condotta in contestazione al ricorrente, snodo valutativo imprescindibile per poi accertare l'addotta violazione dell'art. 649.
2.Coglie nel segno l'eccepita inutilizzabilità patologica prospettata dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato in occasione dell'arresto, relative alla riferibilità a se stesso della droga e degli ulteriori strumenti, utili alla commercializzazione illecita della sostanza, rinvenuti all'interno dell'abitazione presso la quale il F. scontava gli arresti in relazione ad altra condotta.
2.1.Vero é che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 dep. 2009, Correnti, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642).
2.2. Va tuttavia ricordato che la polizia giudiziaria, a norma dell'art. 350 c.p.p., comma 2, deve redigere verbale, tra l'altro, delle dette dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spaziotemporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto. Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma ciò proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato.
2.3. Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria. E nel caso, lo scrutinio degli atti trasmessi, favorito dalla natura del vizio prospettato, consente di affermare che le dichiarazioni del ricorrente sulla base delle quali é stata ritenuta la riconducibilità della sostanza stupefacente e degli altri strumenti utili alla illecita

commercializzazione della stessa, risultano riportate unicamente nel verbale di arresto (mentre non se ne rinviene cenno in quello di perquisizione e sequestro, sottoscritto dal F.).
2.4. Da qui l'inutilizzabilità del dato, alla luce delle superiori indicazioni in diritto; inutilizzabilità destinata a travolgere la decisione impugnata, atteso che sul punto, a fronte dei rilievi sollevati dalla difesa (legati alla presenza, nella detta abitazione, di più soggetti, oltre all'imputato, cui poteva ascriversi in tesi la disponibilità della sostanza e della ulteriore strumentazione utile allo spaccio), la Corte territoriale ha motivato facendo leva, esclusivamente, su tali dichiarazioni.
Si impone in coerenza l'annullamento con rinvio per consentire alla Corte territoriale di valutare altrimenti il materiale probatorio acquisito agli atti in relazione al tema della ritenuta disponibilità, in capo al prevenuto, della sostanza contestata, oggetto della contestata detenzione illecita. Aspetto, questo, logicamente assorbente gli ulteriori profili sollevati con le altre censure che compongono il ricorso in esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021.